

COPIA NON UFFICIALE

Commissione tributaria provinciale di Genova, sentenza 4 agosto 2020, n. 319.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA

SECONDA SEZIONE

ha emesso la seguente

SENTENZA

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con distinti ricorsi la (...) corrente in (...) ha impugnato rispettivamente l'avviso di definizione dell'accertamento 21/8/2019 n.(...) ed ogni atto ad esso precedente, consequenziale o connesso relativo a diritti doganali e Iva, pendente al NRG 26/20, nonché l'atto di contestazione sanzioni 24/9/19 prot. (...) n.72 ed ogni atto precedente, consequenziale o connesso relativo a sanzioni, pendente al NRG 27/20, aventi oggetto l'importazione di capi di abbigliamento confezionati in Tunisia con materia prima di origine comunitaria.

La società ricorrente è specializzata nella commercializzazione di abbigliamento sportivo ed opera sovente con produttori esteri specie extracomunitari (nella fattispecie di cui è causa si tratta della importazione in Italia di una fornitura di camicie di cotone da donna dalla Tunisia).

Nel caso in questione è stato rilasciato dalla dogana tunisina certificato Eur Med n. 5016 in data 25 ottobre 2018 attestante l'origine preferenziale che ha accompagnato l'esportazione dei prodotti de quibus, con cui si attesta la natura autoctona della merce.

Peraltro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova 1, non pienamente convinta della legittimità della documentazione allegata, ha chiesto alle autorità tunisine la verifica del predetto certificato.

La sezione antifrode e controlli, interpellata dall'Agenzia delle Dogane, si è rivolta all'autorità estera per informazioni ottenendo in risposta che il certificato è autentico ma le autorità doganali tunisine hanno ritenuto il documento non corretto formalmente, riconoscendo che la lavorazione dei capi di abbigliamento è avvenuta utilizzando materie prime di origine comunitaria, e che la dizione inerente il

cumulo bilaterale era tecnicamente errata. A seguito di ciò, l'Agenzia delle Dogane ha applicato il dazio Paesi terzi.

La ricorrente società osserva che il certificato de quo era stato rilasciato dalla Tunisia nell'ambito degli accordi internazionali UE/Tunisia ed altri paesi del Mediterraneo ove si riconosce il dazio zero non solo ai prodotti interamente confezionati in Tunisia (e/o in altri paesi del Mediterraneo) ma anche nel caso di cumulo bilaterale, (nella fattispecie sussisterebbe comunque il trattamento preferenziale bilaterale essendo il prodotto confezionato da stato estero facente parte degli stati firmatari dell'accordo di cui sopra) pur se realizzato con l'impiego di materie prime di origine comunitaria.

La società ricorrente svolge (ricorso 26/20) in diritto varie doglianze

1) in via pregiudiziale: insanabile nullità del provvedimento per inesistenza della notifica. Secondo la società ricorrente, non essendo stato notificato ritualmente l'atto impositivo, esso sarebbe affetto da nullità insanabile per inesistenza della notifica, ciò in quanto lo stesso avrebbe dovuto essere notificato tramite agente notificatore mediante redazione di relata di notifica, non essendo valida la notifica a mezzo pec, si cita a conforto varia giurisprudenza di merito.

2) Violazione delle norme relative alla motivazione dell'accertamento. Violazione degli artt. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212 nonché D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, difetto assoluto di motivazione, carenza della comunicazione dell'esito e degli atti relativi ai riscontri compiuti per affermare l'irregolare riconoscimento dell'origine preferenziale non notificati alla parte.

3) Violazione dell'art. 2697 c.c., difetto assoluto di prova - non è stata fornita la prova della contestazione.

4) Illegittimità della richiesta del dazio relativo all'origine del paese terzo. La prova della legittimità dell'esportazione può essere raggiunta con altri mezzi ed anche successivamente; nel caso concreto sarebbe comunque certo, lo riconoscerebbe anche l'Ufficio, che la merce è stata confezionata con materie prime provenienti dall'UE.

5) Illegittimità del provvedimento opposto per violazione degli artt. 119 e 120 CDU. L'errore materiale insito nell'atto de quo non è sufficiente ad escludere la buona fede dell'esportatore, fermo restando che la pretesa irregolarità non inficerebbe la sostanziale legittimità dell'importazione (sussistono in ogni caso i requisiti per il cumulo bilaterale).

6) In subordine si solleva la violazione dell'art.232 CDC per cui non è legittima la richiesta di corresponsione di interessi di mora solo per il periodo successivo alla contabilizzazione dell'obbligazione doganale.

La società ricorrente con successiva memoria illustrativa del 3/3/2020 ha riproposto ed ulteriormente esplicitato, ampliandoli, i motivi di doglianza avverso l'atto impositivo, reiterando le già intraprese conclusioni.

Si è ritualmente costituita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli depositando le proprie controdeduzioni. L'Ufficio ha effettuato una breve premessa in fatto ed in via preliminare contestando quanto assunto dalla controparte. Si osserva che il certificato Eur Med di cui è causa è affetto da vizi sostanziali in virtù dei quali esso è stato annullato dall'Autorità tunisina.

In diritto l'A.F. svolge, in via preliminare una dissertazione in merito alla classificazione delle origini delle merci in generale e sull'attribuzione delle origini preferenziali e non preferenziali.

1) In merito alla inesistenza della notifica: si afferma che la stessa sia stata effettuata in ossequio alla vigente normativa (art.7 quater commi 6-7 D.L. n. 193 del 2016)

2) Si eccepisce la perfetta regolarità delle motivazioni dell'accertamento e si ribadisce che esso Ufficio ha concesso alla controparte il termine di trenta giorni per depositare deduzioni difensive, per il resto (atti e documenti della sezione antifrode la motivazione è stata assolta ob relationem

3) Si controbatte l'eccezione per violazione dell'art. 2697 c.c.

4) Si sostiene la perfetta legittimità dell'applicazione del dazio "paesi terzi" stante l'irregolarità del certificato emerso già in sede di controllo della bolletta, in quanto risultava la mancata compilazione del campo 7 del certificato Eur Med 5016

5) Si contesta ampiamente e con diffuse argomentazioni l'eccepita violazione degli artt. 119 e 120 CDU

6) Sull'eccezione subordinata di violazione dell'art.232 CDC, l'Ufficio argomenta che in oggi la materia è disciplinata dall'art. 114 del Codice Doganale Unionale cui nella fattispecie occorre far riferimento

Anche l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha depositato in atti una memoria illustrativa in replica alla memoria di controparte. L'A.F. reitera, con il conforto di citazioni giurisprudenziali, quanto già esposto in sede di controdeduzioni e ripropone le già intraprese conclusioni.

Con il ricorso di cui al NRG 27/20 (...) ha impugnato l'atto di contestazione sanzioni irrogate a seguito dell'accertamento sui dazi ed Iva per l'esportazione di cui è causa.

La società ricorrente ha svolto una premessa in fatto ed una sull'origine delle merci, argomenti già trattati nel precedente gravame.

In diritto la contribuente, eccettuata la pregiudiziale sull'inesistenza della notifica, ripropone sub (...)-(...)-(...)-(...) gli stessi motivi di doglianza già sviluppati nel ricorso NRG 26/20.

Sub (...) si eccepisce la violazione dell'art. 5, primo comma D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con cui si sostiene essere indebita la pretesa dell'Ufficio. Ciò in quanto, nella fattispecie, non vi sarebbero azioni od omissioni coscienti e volontarie dolose e colpose, avendo la contribuente dimostrato la propria buona fede ed avendo confidato sul certificato di origine rilasciato dall'Autorità tunisina con cui si confermava l'origine preferenziale della merce.

Sub (...) In via subordinata. Inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza sulla portata e l'ambito applicativo della norma. Si assume che l'applicazione delle sanzioni deve ritenersi esclusa anche ai sensi dell'art.6, comma secondo D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che scrimina la punibilità dell'autore delle violazioni quand'essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione della normativa doganale, concetto ribadito anche dallo statuto del contribuente. Si illustrano gli elementi di incertezza cosiddetti fatti indici.

Sub (...) Violazione del principio di proporzionalità. Con questa doglianza si evidenzia, con l'ausilio di varie citazioni giurisprudenziali, la sproporzione fra i diritti dovuti: Euro 12.286,39, e le sanzioni applicate in quanto l'Ufficio ha irrogato sanzioni per Euro 31.103,00 pari al 253% dei diritti accertati certamente in misura sproporzionata e di cui si chiede la disapplicazione della norma sanzionatoria e l'annullamento del provvedimento impugnato.

Si è ritualmente costituita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli depositando le proprie controdeduzioni.

Anche l'Ufficio, in questa sede, ripropone alcune difese già enunciate in ricorso NRG 26/20 tralasciando quella sub (...) in quanto relativa all'eccezione della inesistenza della notifica relativa al ricorso di cui sopra, si ripropongono sub (...)-(...)-(...)-(...) le stesse difese già svolte nel ricorso NRG 26/20.

Sub 5 sull'eccepita violazione dell'art.5, primo comma D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, l'Ufficio rileva che l'onere probatorio sull'inesistenza di colpa e/o dolo ricade esclusivamente sul contribuente.

Sub 6 sull'eccepita inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza sulla portata e ambito applicativo della norma. Si nega che nella fattispecie ci si trovi in tale ambito stante la chiarezza delle norme disciplinatrici.

Sub 7 sulla eccepita violazione del principio di proporzionalità si ribadisce la competenza dello stato membro UE ad istituire sanzioni e che la proporzionalità all'importo dei tributi evasi è fissata dal 3 comma lettera E dell'art.303 TULD che non consente alcuna discrezionalità a favore dell'Agenzia nel calcolo della sanzione.

La società ricorrente ha depositato in data 3/4/20 una memoria illustrativa con cui ha riproposto ed ulteriormente illustrato i motivi di doglianza, ad eccezione del motivo n.4: illegittimità del provvedimento opposto per violazione degli artt. 119 e 116 CDU non reiterato, insistendo nelle già intraprese conclusioni.

A sua volta l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha versato in atti una memoria illustrativa riproponendo ed ampliando tutte le proprie difese già ampiamente illustrate in memoria di costituzione insistendo nelle già intraprese conclusioni.

Le cause, in assenza delle parti ritualmente costituite, sono state deliberate dalla Commissione all'udienza del 9/7/2020 sulla scorta degli atti e dei documenti debitamente prodotti ed in quella sede si è, altresì, proceduto alla riunione dei due ricorsi al ricorso NRG 26/2020 per connessione oggettiva e soggettiva.

Preliminarmente va esaminata l'eccezione, svolta in via pregiudiziale dalla soc. (...) che ha invocato l'insanabile nullità dei provvedimenti per inesistenza della notifica in quanto l'atto impositivo sarebbe stato notificato tramite pec anziché tramite regolare notifica. Orbene, pur trattandosi, nella fattispecie, di atto impositivo primario, si osserva che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 25 settembre 2015, n. 159 e del successivo decreto fiscale n. 193/2016, la questione della notifica è superata dal fatto che la stessa è avvenuta a mezzo di pec, per cui l'atto deve essere considerato correttamente notificato - e tale concetto è confermato dall'ordinanza n. 4505/2019 della Corte di Cassazione sezione sesta, per cui l'eccezione deve essere rigettata.

Il Collegio rileva che, al di là delle doglianze della società ricorrente e delle difese dell'A.F., diffusamente illustrate da entrambe le parti contendenti, il fulcro della vertenza sia incentrato sulla validità o meno del certificato Eur Med 23 ottobre 2018 n.5016 rilasciato dalle Autorità tunisine ed attestante, almeno ab ovo, l'origine preferenziale della merce che ha accompagnato l'esportazione di cui è causa.

Detta certificazione è però risultata sospetta all'Autorità Doganale italiana che, effettuando un controllo a posteriori, ha messo in dubbio l'origine preferenziale delle merci de quibus ed ha richiesto alla sezione antifrode di interpellare le autorità tunisine al fine di verificare la regolarità dell'atto Eur Med n. 5016.

La risposta delle autorità tunisine, pervenuta a mezzo della Sezione Antifrode e Controlli, è stata quantomeno ambigua perchè ha confermato l'autenticità del certificato ritenendo nel contempo l'atto non corretto rilevando tecnicamente errata la dizione inerente il cumulo bilaterale. Sul punto la risposta della dogana tunisina è tranciante. L'atto redatto in lingua francese e sottoscritto dal colonnello maggiore

(...) afferma che l'esportatore tunisino ha mal utilizzato i meccanismi del cumulo bilaterale e che, quindi, la prova a favore dell'esportatore è stata invalidata.

Al di là del merito intrinseco dei fatti, questa dichiarazione priva la fornitura in fatto (ed in diritto) della qualificazione di origine preferenziale (cumulo bilaterale delle merci) per la partita di merce di cui è causa si deve, quindi, necessariamente concludere che viene meno l'applicazione dell'importazione a dazio zero per cui si deve conseguentemente applicare il dazio dovuto da paesi terzi. Il provvedimento delle autorità tunisine anche se piuttosto criptico travolge inevitabilmente la struttura difensiva della società ricorrente.

Sotto questo profilo, data la natura assorbente della mancanza dell'attestazione di origine preferenziale (per successiva riconosciuta invalidità del provvedimento de quo) appare ultronea la disamina critica dei numerosi motivi di doglianza della società contribuente, per cui i ricorsi riuniti debbono essere inevitabilmente rigettati nel merito.

Si osserva, d'altra parte, che appare, invece, pienamente fondata ed accoglibile la censura della società (...) in merito all'entità delle sanzioni irrogate. Esse appaiono, infatti, chiaramente contrastanti con i principi stabiliti dalla comunità europea (art. 5 trattati UE) e con la giurisprudenza della Corte Europea.

Sul punto si è, in senso conforme, espressa questa C.T.P. di Genova con la pronuncia dell'11/7/2019 n. 557. Le sanzioni irrogate dell'A.F. debbono dunque essere disapplicate, conseguentemente si infliggeranno le sanzioni nei minimi edittali (lettera A, comma 3, art. 303 TU 43/1973, rideterminando la sanzione amministrativa in Euro 500,00).

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso NRG 26/2020, cui è riunito il ricorso NRG 27/2020, deve essere, come già detto, rigettato ad eccezione sul punto sanzioni, ove, al contrario, è accolto in parte qua con la disapplicazione delle sanzioni irrogate dall'Ufficio e rideterminate da questo Giudice.

Appare al Collegio equo, alla luce delle risultanze processuali emerse, procedere alla compensazione inter partes delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Genova, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, respinge in parte qua (diritti doganali ed Iva) i ricorsi riuniti NRG 26/2020 e NRG 27/2020 confermando il provvedimento impugnato prot. (...) RU 21/8/2019. Nel mentre che accoglie, sempre in parte qua, il ricorso come sopra indicato per quanto attiene alle sanzioni amministrative che disapplica e nel contempo ridetermina in Euro 500,00.

Spese di giudizio compensate

Genova, il 9 luglio 2020.